



Federazione Italiana Sport Equestri

CORTE FEDERALE D'APPELLO

ALESSANDRA BRUNI	Presidente
NICOLA COLAVITA	Componente
LORENZO AURELI	Componente relatore

PROC. N. 4/2021 - C.A.S.

DECISIONE

Sul reclamo proposto dalla sig.ra Simona Bivona (Tesserata FISE n. 000C6DC7) rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Cappa

AVVERSO

la decisione resa dal Giudice Sportivo Nazionale in data 15 luglio 2021 nel procedimento GSN n. 4/2021 pubblicata IN DATA 15 giugno 2021 sul sito federale.

FATTO

1 - Con comunicazione a mezzo mail del 3 maggio 2021 la CNUG trasmetteva al Giudice Sportivo Nazionale la relazione della sig.ra Adriana Spinoso nella sua qualità di Presidente di giuria del Concorso A** Preparazione Giovanile, Ambassador, Selezione Piazza di Siena tenutosi nelle date 23, 24 e 25 aprile 2021 presso il Centro Ippico "Pietra dei Fiori" di Buseto Palizzolo (TP) alla quale era allegata la segnalazione del tesserato Giovanni Impallari il quale denunciava che in data 23 aprile 2021 - in occasione delle gare della manifestazione in questione - la tesserata Simona Bivona avrebbe proferito ingiurie e minacce nei confronti delle amazzone Tilonia Simona e Kseniya Kishkovich, sue allieve, mentre le stesse si trovavano nel campo prova.

2 - Il Giudice Sportivo Nazionale - investito per competenza ai sensi dell'art. 35 del vigente Regolamento di Giustizia - visti gli artt. 35, 38 e 40 del Regolamento di Giustizia FISE, apriva quindi un procedimento nei confronti della sig.ra Simona Bivona.

3 - All'esito di tale procedimento, con sentenza del 15 giugno 2021 - ritenuti provati i fatti contestati e ritenuti quindi violati gli artt. 1.1, 1.2, 1.3 lett. c) e 1.3 lett. d) del Regolamento di Giustizia FISE (nella versione applicabile *ratione temporis*) - il Giudice Sportivo Nazionale irrogava alla sig.ra Bivona la sanzione di cui all'art. 6.1 lett. c) del medesimo Regolamento di Giustizia FISE (sempre nella versione applicabile *ratione temporis*) dell'ammenda di € 1.500,00.

4 - Avverso tale provvedimento ha proposto reclamo la sig.ra Simona Bivona.

Con provvedimento del 30.06.2021 il Presidente della CAS fissava l'udienza del 19.07.2021 per la trattazione del gravame ai sensi dell'art. 41.5 RG.

5 - Con memoria del 14.07.2021 si costituiva la Procura Federale richiedendo il rigetto del reclamo e la conferma della decisione del Giudice Sportivo Nazionale.



Federazione Italiana Sport Equestri

Quindi, con note del 15.07.2021 la reclamante ribadiva la propria posizione e insisteva per l'accoglimento del reclamo.

6 - All'esito dell'udienza del 19.07.2021 la Corte tratteneva la causa in decisione.

* * *

DIRITTO

1 - Con il primo motivo di reclamo la sig.ra Bivona si duole innanzitutto del fatto che la sentenza del Giudice Sportivo Nazionale sarebbe stata adottata sulla scorta di fatti inesistenti nel referto gara, assolutamente non provati e resi a posteriori.

La doglianza è infondata.

Ed invero - al di là dell'assoluta genericità di tali affermazioni che non sono supportate da adeguata critica in ordine al convincimento del primo Giudice - dalla disamina della documentazione versata in atti risultano provati i fatti posti a fondamento della decisione di prime cure.

A tal riguardo, del resto - come rilevato anche dal primo Giudice - deve essere valorizzata la circostanza che detti fatti non solo sono stati confermati personalmente dalle tesserate Tiloni Simona e Kseniya Kishkovich, ma hanno trovato altresì riscontro nelle dichiarazioni degli stewards di campo Federica Falco e Claudia Mazzarella che hanno assistito alla scena da lontano e che hanno raccolto le lamentele delle amazzoni nella immediatezza del fatto.

La censura deve essere dunque respinta.

2 - Secondo la reclamante, poi, la sentenza di prime cure sarebbe stata assunta su “...*fatti scaturenti da una segnalazione di un soggetto non legittimato...*”.

In particolare - a dire della sig.ra Bivona - il segnalante sig. Giovanni Impallari non sarebbe stato legittimato ad effettuare la segnalazione in quanto “...*non era l'eventuale danneggiato e, dunque, segnalazione inammissibile perché irricevibile in quanto presentata da persona priva di interesse...*”.

Di talché - sempre a dire della reclamante - la decisione del Giudice Sportivo Nazionale sarebbe in contrasto con il disposto dell'art. 319 del Titolo V del Regolamento Generale - Manifestazioni Sportive nonché con il disposto degli artt. 3, 25 e 38 del Regolamento di Giustizia FISE (nella versione previgente).

2.1 - Anche tale doglianza è priva di ogni fondamento.

Diversamente da quanto sembra sostenere la reclamante - come del resto adeguatamente rilevato dalla Procura Federale con la propria memoria di costituzione - invero, il disposto del su richiamato art. 319 del Titolo V del Regolamento Generale Manifestazioni Sportive non disciplina in alcun modo il procedimento per la segnalazione di eventuali condotte illecite ai sensi del Regolamento di Giustizia FISE, ma concerne solo la facoltà di proporre reclamo in relazione ad eventuali irregolarità di natura squisitamente tecnica che possano verificarsi nell'ambito dello svolgimento di un concorso.

Si tratta, dunque, di norma che non trova applicazione alla fattispecie di cui trattasi; di qui l'infondatezza della doglianza.

2.2 - Del pari privo di pregio è poi il richiamo della reclamante - peraltro anche questo del tutto generico e privo di adeguata critica di supporto - al disposto dei su richiamati artt. 3, 25 e 38 del Regolamento di Giustizia FISE (nella versione previgente).



Come risulta agli atti (e come del resto evidenziato anche dalla Procura Federale con la propria memoria), invero, nella specie il giudizio innanzi al Giudice Sportivo Nazionale è stato intrapreso d'ufficio dal medesimo Giudice a seguito della relazione di gara inoltrata ai competenti Uffici federali dalla sig.ra Adriana Spinoso nella sua qualità di Presidente di giuria della manifestazione.

Tale relazione, in particolare, non solo riportava la segnalazione del sig. Impallari, ma dava altresì conto della non occasionalità del comportamento dell'odierna reclamante che anche in precedenti manifestazioni aveva assunto atteggiamenti che non consentivano il sereno svolgimento del concorso.

Del resto - come noto - l'art. 37, comma 1, del Regolamento di Giustizia FISE (e cioè a dire l'art. 38 nella versione previgente del Regolamento di Giustizia FISE cui fa riferimento la reclamante) prevede espressamente che *"...i procedimenti innanzi al Giudice Sportivo Nazionale e al Giudice Sportivo Territoriale ove istituito, sono instaurati: a) d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara..."*.

La norma, in sostanza, consente al Giudice Sportivo Nazionale di avviare d'ufficio l'azione disciplinare ogni qual volta la relazione del Presidente di giuria rechi l'indicazione di fatti disciplinarmente rilevanti a prescindere dalla qualifica e/o della 'funzione' dei soggetti ivi menzionati.

Ciò è quanto accaduto nella specie; di talché non sembrano esservi dubbi in ordine alla correttezza dell'operato del Giudice Sportivo Nazionale laddove lo stesso - dopo aver ricevuto la relazione in ordine ai fatti accaduti del Presidente di Giuria - ha ritenuto opportuno avviare d'ufficio il relativo procedimento disciplinare onde verificare l'effettiva fondatezza dei fatti esposti.

Anche sotto tale profilo, dunque, deve rilevarsi l'infondatezza della doglianza mossa sul punto dalla sig.ra Bivona.

3 - Sempre con il primo motivo di censura, inoltre, la reclamante si duole della *"...violazione del costituzionale diritto di difesa dell'incolpata..."*.

Secondo la sig.ra Bivona, infatti, la sentenza di prime cure sarebbe viziata in quanto, *"...in violazione dell'articolo 21 del Regolamento di Giustizia FISE, non tiene conto della difesa dell'incolpata, la quale non ha potuto esperirla a causa della mancata concessione di un termine a difesa, successivo all'ordinanza e all'acquisizione delle prove che non sono state messe a disposizione della Sig.ra Bivona. Anche tale doglianza risulta priva di fondamento e al limite della temerarietà..."*.

3.1 - La censura è infondata.

Come risulta agli atti del procedimento di prima cure, infatti:

a) in data 4 maggio 2021 il Giudice Sportivo Nazionale notificava alla reclamante l'avviso di fissazione udienza per il giorno 14 maggio 2021 concedendo termine fino a due giorni prima per la presentazione di eventuali memorie difensive;

b) sebbene la notifica fosse stata correttamente eseguita - preso atto delle doglianze della sig.ra Bivona che lamentava di non aver ricevuto la notifica in tempo utile per esercitare le proprie difese - al fine di consentire l'effettivo esercizio del suo diritto di tutela, il Giudice Sportivo Nazionale con ordinanza del 17 maggio 2021 rimetteva in termini l'odierna reclamante assegnandole termine a difesa sino al 27 maggio 2021;

c) in tale contesto, in data 25 maggio 2021 la sig.ra Simona Bivona depositava un proprio scritto



difensivo con il quale prendeva posizione sui fatti contestati.

Orbene, alla luce di quanto sopra appare evidente che, diversamente da quanto assunto dalla reclamante, il primo Giudice - benché non fosse a ciò in alcun modo tenuto - ha consentito all'odierna reclamante di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa senza comprimere alcuna facoltà della medesima sig.ra Bivona (che, al contrario, come rilevato dalla Procura federale, ha addirittura usufruito di un maggior termine rispetto a quello previsto dal Regolamento di Giustizia per esprimere le proprie difese).

Tanto ciò è vero che - come innanzi riportato - in data 25 maggio 2021 la sig.ra Simona Bivona depositava un proprio scritto difensivo prendendo posizione sui fatti contestati.

3.2 - Del pari privo di ogni rilievo è poi l'ulteriore assunto sul punto della reclamante secondo cui la compressione del suo diritto di difesa deriverebbe dal fatto che *"...il Giudice Sportivo ha dato termine alle parti non segnalanti di esporre i fatti asseritamente lesivi che non avevano denunciato; mentre all'incolpata, ignara di tutto, non è stato concesso ulteriore termine (malgrado il sollecito di entrare in possesso degli atti) per difendersi, ammettere o meno i fatti contestati ed eventualmente proporre una misura alternativa..."*.

Di talché - sempre a dire della sig.ra Bivona - la sentenza sarebbe *"...palesamente viziata poiché, in violazione dell'articolo 21 del Regolamento di Giustizia FISE, non tiene conto della difesa dell'incolpata, la quale non ha potuto esperirla a causa della mancata concessione di un termine a difesa, successivo all'ordinanza e all'acquisizione delle prove che non sono state messe a disposizione della Sig.ra Bivona..."*.

Ed invero, l'art. 40.4 del Regolamento di Giustizia FISE previgente (ora art. 39.4 nella versione vigente) prevede espressamente che *"...il Giudice Sportivo, anche mediante audizioni, assume le informazioni che ritiene utili ai fini della pronuncia..."*.

La norma, viceversa, non prevede alcun ulteriore termine a difesa per gli incolpati; del resto, nella specie - come rilevato dalla Procura - qualora la sig.ra Bivona avesse inteso ammettere i fatti (al di là della circostanza che ancora in questo grado di giudizio la reclamante assume che si tratta di fatti mai accaduti) o fornire qualsivoglia ulteriore elemento utile ai fini della decisione, ben avrebbe potuto farlo con lo scritto difensivo depositato in data 25 maggio 2021 con il quale, viceversa, la medesima reclamante si è limitata ad assumere di non essere tesserata e a riportare una serie di circostanze di fatto che nulla hanno a che fare con la specifica condotta contestata.

Anche tale doglianza deve essere dunque respinta.

4 - Con il secondo motivo di reclamo, infine, la sig.ra Bivona si duole dell'eccessività della sanzione comminata dal Giudice Sportivo Nazionale che non avrebbe tenuto conto del fatto che l'incolpata: a) avrebbe collaborato fattivamente; b) era incensurata; c) non avrebbe potuto formulare una misura alternativa per eventi non dipendenti dalla sua volontà.

Si tratta di deduzioni che non colgono nel segno.

Quanto alla circostanza che l'incolpata avrebbe collaborato fattivamente basti considerare che la medesima sig.ra Bivona - anziché riportare i fatti come accaduti - ha sempre negato gli stessi sostenendo addirittura di non essere tesserata; si tratta di comportamento che - a parere di codesta Corte - non può certo definirsi collaborativo.



Federazione Italiana Sport Equestri

Né, del resto, la reclamante avrebbe potuto richiedere l'applicazione di una misura alternativa considerando che trattasi di facoltà prevista unicamente nell'ambito dei procedimenti disciplinari e non nel contesto di un procedimento tecnico sportivo quale è quello di cui ci si occupa.

Anche tale censura non merita dunque accoglimento.

* * *

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello rigetta il reclamo e conferma la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo Nazionale.

Manda alla Segreteria degli Organi di Giustizia di comunicare la presente decisione alla Procura Federale ed ai Deferiti nel domicilio eletto, nonché di provvedere alla sua pubblicazione sul sito federale ed agli adempimenti di competenza per la sua esecuzione.

Roma, 20.07.2021

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

ALESSANDRA BRUNI

Presidente

NICOLA COLAVITA

Componente

LORENZO AURELI

Componente relatore